

# COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU

PROVINCIA SUD SARDEGNA



## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 27.09.2018

# INDICE

## **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

FINALITÀ	Articolo 1
FUNZIONI DI POLIZIA URBANA E RURALE	Articolo 2
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI	Articolo 3

## **TITOLO II** **SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

SPAZI ED AREE PUBBLICHE	Articolo 4
LUMINARIE NATALIZIE	Articolo 5
ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI	Articolo 6
ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO	Articolo 7

## **TITOLO III** **NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	Articolo 8
MARCIAPIEDI E PORTICI	Articolo 9
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	Articolo 10
OPERAZIONE DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI	Articolo 11
PATRIMONIO PUBBLICO ED ARREDO URBANO	Articolo 12
NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	Articolo 13
SGOMBRO NEVE	Articolo 14
RAMI E SIEPI	Articolo 15
PULIZIA FOSSATI	Articolo 16
PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI	Articolo 17
PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI	Articolo 18
ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI	Articolo 19

## **TITOLO IV** **NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

NORME DI TUTELA AMBIENTALE	Articolo 20
RECINZIONI DI AREE CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO	Articolo 21
RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI	Articolo 22
OGGETTI MOBILI	Articolo 23
SEGNALAZIONI PER VERNICIATURE	Articolo 24
ACCENSIONI DI FUOCHI	Articolo 25
UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI	Articolo 26
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE	Articolo 27
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO ARIA	Articolo 28
BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI	Articolo 29
USO DEI DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO	Articolo 30
USO DI STRUMENTI RUMOROSI PER ALLONTANARE I VOLATILI	Articolo 31
LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI ED ALTRI INFESTANTI	Articolo 32
SOSTA O FERMATA DEI VEICOLI A MOTORE	Articolo 33

## **TITOLO V** **ANIMALI**

ANIMALI	Articolo 34
CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI	Articolo 35
CANI	Articolo 36
RICOVERI ED ALLEVAMENTI DI ANIMALI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Articolo 37

## **TITOLO VI** **POLIZIA ANNONARIA**

OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONI DI MERCI	Articolo 38
ESPOSIZIONE DI MERCE DA PARTE DELLE EDICOLE	Articolo 39
MESTIERI GIOVAGNI ED ARTISTICI, MERCATI DI GENTE D'AFFARI	Articolo 40
RACCOLTA DI FONDI	Articolo 41
ACCATTONAGGIO, QUESTUE	Articolo 42

## **TITOLO VII** **VARIE**

DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO	Articolo 43
BAGNI	Articolo 44
CONTRASSEGNI DEL COMUNE	Articolo 45
CORTEI FUNEBRI, PROCESSIONI RELIGIOSE E NON	Articolo 46

## **TITOLO VIII** **SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE**

DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE	Articolo 47
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	Articolo 48
PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ	Articolo 49
CONCORSO DI PERSONE NELLA VIOLAZIONE	Articolo 50
PIÙ VIOLAZIONI DI NORME CHE PREVEDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	Articolo 51
NON TRANSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE	Articolo 52
CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE	Articolo 53
NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI	Articolo 54
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	Articolo 55
TRASMISSIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO	Articolo 56
ORDINANZA INGIUNZIONE	Articolo 57
OPPOSIZIONE INNANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Articolo 58
RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	Articolo 59
PRESCRIZIONE	Articolo 60
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI	Articolo 61
VIGILANZA NELLE MATERIE OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO	Articolo 62
RIVALSA NEI CONFRONTI DEGLI INADEMPIMENTI	Articolo 63
ABROGAZIONI	Articolo 64
NORMA FINALE	Articolo 65

## **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1** **FINALITÀ**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano:
  - in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e/o soggette ad uso pubblico;
  - alle zone agricole, così come individuate dal P.R.G. ed ai fabbricati, in zona agricola, collegati all'attività agronomica;
  - fatto salvo diverse disposizioni normative, ai fabbricati, agli spazi ed aree private.
3. Ogni qual volta, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

### **ART. 2** **FUNZIONI DI POLIZIA URBANA E RURALE**

1. Le funzioni amministrative di Polizia Urbana e Rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### **ART. 3** **ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

1. Le inosservanze delle norme del presente Regolamento sono assoggettate a quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalla Legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 16 e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00; per l'applicazione di dette sanzioni amministrative, saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689 e s.m., ed al D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare istruzioni ed interpretazioni che possano rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento nonché emanare Ordinanze integrative del medesimo.

**TITOLO II**  
**SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**ART. 4**  
**SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. Deve essere ammessa la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività od i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. La violazione delle norme di cui al presente titolo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o della sospensione dell'attività e/o del sequestro cautelare delle cose, onde evitare il proseguimento dell'attività vietata, qualora prevista dalla vigente normativa.

**ART. 5**  
**LUMINARIE NATALIZIE**

1. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade comunali è soggetta a preventivo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa presentazione di idonea domanda almeno 10 giorni prima dell'installazione, nel periodo dal 1° dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non siano danneggiati o che non si creino situazioni di pericolo. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.
3. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 4,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito di veicoli e a m. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni. Per le strade provinciali deve essere prodotto l'atto di assenso dell'Ente proprietario.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, abilitato all'installazione d'impianti elettrici, la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza C.E.I., con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi, anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Chiunque effettua la comunicazione di cui al primo comma è responsabile in solido con coloro che effettuano direttamente il montaggio delle luminarie, degli eventuali danni derivati a terzi ed al patrimonio pubblico durante il montaggio delle luminarie, degli eventuali danni derivati a terzi ed al patrimonio pubblico durante il montaggio, il funzionamento e la rimozione degli impianti. Sono inoltre tenuti all'immediato ripristino delle cose e dei materiali danneggiati.
6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5 comportano una sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00, oblazione pari ad Euro 150, e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**ART. 6**  
**ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI**

1. Non è richiesta autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi, drappi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 del precedente articolo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.

3. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00, oblazione pari ad Euro 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

## **ART. 7 ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO**

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- Sostare con veicoli riportanti all'esterno messaggi di vendita (es. "vendesi" e simili);
- Lavare i veicoli;
- Segare e spaccare legna;
- Eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone od animali, o comunque deteriorare immobili cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette di vernice spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- Usare l'acqua, anche se contenuta in recipienti, qualora venga arrecato danno o molestia ai passanti (sia pedoni che veicoli);
- Distribuire cibo ai volatili ed ad altri animali se non nell'ambito di attività programmate di tutela della fauna selvatica;
- Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- Bagnarsi, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, od utilizzarle per il lavaggio di cose;
- Prelevare l'acqua dalle vasche delle fontane pubbliche o dalla fontana stessa per il lavaggio di botti o qualsiasi altro contenitore, in modo particolare quelle che hanno effettuato il trasporto di liquami o di spurgo dei pozzi od altre sostanze analoghe;
- Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici ed i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;
- Giocare al pallone, alle bocce, alla fionda e comunque esercitare giochi che possono recare pericolo, danno o molestia ai passanti sulle piazze, sui percorsi pedonali e strade pubbliche;
- Nei parchi pubblici è vietato: danneggiare e/o imbrattare le panchine, danneggiare i manti erbosi, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi od appoggiarvi oggetti, lanciare contro gli stessi pietre, bastoni e/o simili, tagliare o spezzare rami, piante, fiori, foglie, cogliere frutti per scopi commerciali, collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili; esercitare giochi che possono recare pericolo o, comunque, danno o molestia ai passanti e/o che siano stati espressamente vietati.

2. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza ed al decoro dei luoghi.

3. E' vietato soddisfare alle occorrenze naturali, fuori dei luoghi a tal fine deputati.

4. Il Sindaco con propria Ordinanza, può stabilire il divieto dell'uso dell'acqua erogata dall'acquedotto intercomunale, qualora sia ritenuto necessario per il risparmio della stessa a favore dell'uso domestico.

5. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e dell'Ordinanza emessa ai sensi del comma 4, comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi e/o la sospensione dell'attività.

**TITOLO III**  
**NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**ART. 8**  
**NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. L'Amministrazione Comunale promuove ed incentiva anche attraverso la collaborazione di privati od associazioni opportunamente convenzionati, progetti di arredo urbano interventi finalizzati alla riqualificazione e/o valorizzazione di spazi pubblici centrali e periferici, quali vie, piazze, aree verdi di pertinenza di edifici pubblici o di uso pubblico.
2. E' vietato imbrattare o depositare qualsiasi materiale negli spazi ed aree pubbliche, che devono essere tenute costantemente pulite e sgombre da qualsiasi oggetto ed in stato decoroso.
3. In caso di pioggia o comunque alla presenza di ristagno di acqua sulle strade i conducenti di veicoli debbono moderare la velocità ed all'occorrenza fermarsi, al fine da evitare di inzaccherare le persone che circolano sulla pubblica via.
4. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.
5. La violazione di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari a Euro 50,00.

**ART. 9**  
**MARCIAPIEDI E PORTICI**

1. Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi privati ad uso pubblico, sono custodite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale.
2. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi privati ad uso pubblico di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, fatto salvo quanto previsto da specifici piani di recupero adottati dall'Amministrazione Comunale.
3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**ART. 10**  
**MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE**

1. I proprietari di edifici sono tenuti a provvedere alla manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne, in modo da prevenire possibili disagi e danni a persone e cose. Gli stessi devono effettuare la manutenzione di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta che l'Autorità Comunale ne riconosca la pericolosità per l'incolumità di persone o per danni a cose.
2. I proprietari od i locatari od i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione delle targhe dei numeri civici.
3. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, per mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate nella rete per la raccolta delle acque bianche.
4. I proprietari devono inoltre mantenere le grondaie degli edifici in buono stato di conservazione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
5. I proprietari od i locatari od i concessionari d'edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti, di cui al comma precedente, devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive onde evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità o disagio. Tale obbligo è esteso ai portici e percorsi pedonali privati di uso pubblico.
7. Le violazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

8. La violazione di cui al comma 5 comporta una violazione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00, oblazione pari ad Euro 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

9. Le violazioni di cui ai commi 2 e 6 comportano una violazione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

#### **ART. 11 OPERAZIONI DI SPURGO DI POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE**

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere effettuate a mezzo di ditte appositamente autorizzate dall'Autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00, oblazione pari ad Euro 150,00.

#### **ART. 12 PATRIMONIO PUBBLICO ED ARREDO URBANO**

1. E' vietato danneggiare i beni appartenenti al patrimonio pubblico ed all'arredo urbano ed in particolare:

- Apporre sui muri esterni degli edifici, sulle porte e sugli infissi esterni: scritti, disegni o figure; insudiciare, macchiare, tingere con colori, con bombolette spray, con matite, con carbone od altri materiali, i muri esterni degli edifici;
- Modificare o rendere illeggibili, sia pure parzialmente, con ogni mezzo, le targhe con la denominazione delle vie od i numeri civici dei fabbricati od i cartelli della segnaletica stradale;
- Modificare la collocazione degli elementi di arredo urbano e dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione competente;
- Collocare direttamente od indirettamente volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi pubblicitari e/o non pubblicitari su i pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi e qualunque altro elemento di arredo urbano.

1. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 15 del Codice della strada.

#### **ART. 13 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO**

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia dell'area interessata all'attività.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o di portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esaurite, quando sono collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato depositare i rifiuti sulla pubblica via.

5. All'interno dei centri abitati è vietata la concimazione degli orti e giardini con sostanze emananti esalazioni moleste e/o nocive.

6. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, e 5 comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00.

7. Le violazioni di cui ai commi 4, e 5 comportano la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o la sospensione dell'attività.



## **ART. 14 SGOMBRO NEVE**

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori d'edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgombrare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo ed evitare lo spargimento d'acqua passibile di congelamento. In caso di nevicate notturne la predetta pulitura dovrà avvenire prima delle ore nove del mattino.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti su suolo pubblico, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazze od altre sporgenze, per evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. I veicoli rinvenuti in aree in cui vige il divieto di sosta, qualora impediscano contemporaneamente l'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve, saranno rimossi a spese del proprietario e custoditi presso le depositerie autorizzate.
4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
5. Nelle operazioni di sgombero, la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, è fatto divieto d'accumulo della stessa a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
6. La neve ammassata e/o sgombrata non deve essere sparsa sul suolo pubblico.
7. E' fatto obbligo ai proprietari od amministratori o conduttori d'edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente alle Autorità competenti (Vigili del Fuoco, Comune, etc.) qualsiasi pericolo che può derivare dalla neve predisponendo contemporaneamente ogni iniziativa atta a prevenire possibili danni a persone e cose. Le aree costituenti potenziale pericolo devono essere prontamente delimitate e/o transennate.
8. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 7 comportano una sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00, oblazione pari ad Euro 150,00.
9. Le violazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

## **ART. 15 RAMI E SIEPI**

1. Le siepi ed i rami che si protendono da proprietà privata su aree pubbliche, devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo od intralcio alla circolazione dei pedoni e veicoli.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a m. 3,00 se sporgono sopra il marciapiede ed a m. 5,00 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami ed i residui delle potature devono essere rimossi e condotti in appositi luoghi autorizzati.
4. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere il decoro lungo tutto il perimetro delle proprie case ed i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede.
5. Tutti i proprietari di abitazioni civili e rurali, conduttori ed altri possessori di terre confinanti con le strade di pubblico transito, sono altresì obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere le carreggiate delle strade.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto stabilito dal Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**ART. 16**  
**PULIZIA DEI FOSSATI**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizione di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità delle strade. Debbono essere sfalciati, per la parte di proprietà privata, almeno due ( 2 ) volte ogni anno solare ed in particolare entro il 31 Maggio ed entro il 30 Ottobre. Per la parte di proprietà pubblica, ( ciglio o scarpata lato strada) provvederà l'Ente proprietario ( Comune o Provincia ) ogni qualvolta si presenta la necessità d'intervento. I soggetti aventi diritto reale di godimento del terreno, debbono provvedere, almeno ogni due ( 2 ) anni, alla pulizia mediante apposito attrezzo ( scavafossi o simili ) del fondo del fosso, al fine di mantenere inalterate le sezioni originali dello scolo.
2. E' fatto obbligo, inoltre, a tutti i proprietari e conduttori di terreni contermini a canali, fossi di scolo, rii e loro affluenti che non siano di proprietà pubblica di provvedere, ogni qualvolta necessari, alla perfetta pulizia e manutenzione degli alvei dei detti canali, fossi e rii e loro affluenti, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua parte di competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti.
3. Qualora si tratta di fossi stradali, le operazioni di rizezionamento verranno effettuate con oneri ripartiti in parti uguali tra i comproprietari e con modalità che verranno definite a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione alla tipologia dell'intervento.
4. Inoltre, è fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni, frontisti di strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, di sistemare e ripristinare le ripe e le scarpate di loro proprietà, per evitare il verificarsi di cedimento del terreno o di altro materiale, in modo da salvaguardare l'incolumità pubblica.
5. E' fatto divieto di utilizzare, per le manutenzioni dei fossi stradali, diserbanti e/o dissecanti di qualsiasi classe e genere.
6. E' dato mandato all'Ufficio Tecnico di stipulare convenzioni con privati, per la gestione dei fossi in modo diverso dal presente articolo, qualora lo ritenga conveniente per l'Ente e migliorativo del servizio.
7. Il Comune provvederà ad avvisare i frontisti degli obblighi di cui al presente articolo fissando agli stessi un termine per l'adempimento: qualora detto termine non sia rispettato il Comune si riserva di effettuare l'intervento previsto tramite propri manutentori alle tariffe vigenti e con diritto di rivalsa delle spese sostenute a carico dei soggetti obbligati.
8. Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto stabilito dal Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00, oblazione pari ad Euro 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**ART. 17**  
**PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI**

1. Se nel caricare, scaricare o trasportare merci od altre materie, di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimane ingombro o sporco, le persone che svolgono l'attività devono effettuare immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00, oblazione pari ad Euro 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**ART. 18**  
**PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, NEGOZI COMMERCIALI,  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

1. I titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi od attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie o rifiuti in genere derivanti dalla loro attività

abbandonati nelle immediate vicinanze degli esercizi stessi.2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**ART. 19**  
**ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI**

1. E' vietato scuotere, spolverare, fuori delle finestre o sui terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche tappeti, panni ed oggetti similari.
2. Per le abitazioni, che non hanno prospetto sui cortili od anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 08.00, lungo tutto l'arco dell'anno.
3. La violazione comporta una sanzione amministrativa da Euro 25, 00 ad Euro 150,00 oblazione pari ad Euro 50,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi..

**TITOLO IV**  
**NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

**ART. 20**  
**NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

1. Le attività od i comportamenti che per la loro natura incidono sulla sfera delle persone fisiche, singole od associate, devono essere improntate alla tutela della incolumità della persona e dell'ambiente.

**ART. 21**  
**RECINZIONI DI AREE CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO**

1. E' vietato effettuare le recinzioni con qualsiasi materiale che possa costituire pericolo grave per i passanti ( per es. filo spinato ), salvo che questo sia posto ad una altezza non inferiore a tre ( 3 ) metri e che sia segnalato in modo ben visibile.

2. La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00, oblazione pari ad Euro 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**ART. 22**  
**RIPARAZIONE AI POZZI, CISTERNE E SIMILI**

1. I pozzi, le cisterne e le fontane costruiti od esistenti su spazi pubblici od aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi possano cadere persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. Nel caso in cui i ripari manchino, i proprietari devono provvedere ad adottare tutte le opportune cautele atte ad evitare ogni pericolo.

2. La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00, oblazione pari ad Euro 150,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di cui al comma 1.

**ART. 23**  
**OGGETTI MOBILI**

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.

3. La violazione di cui al comma uno comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

4. La violazione di cui al comma due comporta una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00.

**ART. 24**  
**SEGNALAZIONE PER VERNICIARE**

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate od imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni, fino a che non siano ben asciutti, per evitare danni ai passanti.

2. La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

## **ART. 25 ACCENSIONE DI FUOCHI**

1. E' vietato bruciare materiali od accendere fuochi in centro abitato e/o in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze od in prossimità delle sedi stradali nonché nelle aree incolte in genere e in ogni caso laddove esistono contenitori per la raccolta dei rifiuti umidi, nei quali dovrà essere effettuato il conferimento.
2. E' altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini e nelle scarpate dei fossi, degli scoli, dei canali e dei fiumi nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, a pneumatici, a materie plastiche diverse, ai combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, anche se utilizzate per l'alimentazione e l'accensione dei fuochi.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso dei bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati o nelle aree appositamente predisposte; devono essere comunque adottate tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti. Sono fatte salve le feste paesane/sagre o similari purché l'accensione avvenga in sicurezza e senza immettere fumo direttamente su aree private.
5. È data opportunità di ricorrere all'autosmaltimento, esclusivamente fuori dai centri abitati e/o da luoghi abitati come da divieto di cui al comma 1, mediante combustione all'aperto, unicamente per i seguenti casi: potatura di alberi da frutto e da arredo, siepi da giardino, sfalcatura di prati, residui di coltivazioni di piante annuali. E' inoltre concesso alle aziende agricole, ai conduttori di fondi agricoli o loro collaboratori o famigliari, nell'ambito della normale conduzione del fondo di bruciare il materiale risultante dalle potature, abbattimenti o sfalcature, con le limitazioni e le modalità previste dalle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti.
6. Nei periodi di "elevato pericolo di incendio boschivo", individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.
8. Le violazioni di cui ai commi 4, 5 comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00.
9. Le violazioni di cui al comma 6 sono punite a norma dell'articolo 24, comma 3, lett.a) della Legge Regionale 27 Aprile 2016, n°8 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,00 ad Euro 10.329,00, oblazione pari ad Euro 2.064,00.

## **ART. 26 ATTIVITÀ RUMOROSE**

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso degli strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti, dalle ore 24.00 alle ore 07.00, salvo espressa autorizzazione in deroga od in caso di manifestazioni autorizzate.
2. Dalle ore 24.00 alle ore 07.00, è altresì vietato praticare giochi od attività ludiche in generale, cantare e/o urlare.
3. E' vietato fare rumori incomodi al vicinato nonché uso eccessivo di strumenti musicali sonori e simili dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 22.00 alle ore 08.00.
4. E' consentito l'uso di macchine agricole per le pratiche agronomiche anche nelle ore notturne ( dalle ore 22.00 alle ore 06.00 ) ad una distanza non inferiore a m. 100 dalle abitazioni, purché le emissioni sonore non superino i limiti previsti dalle norme vigenti in materia di zonizzazione. E' consentito derogare agli orari sopraindicati solo per le operazioni di raccolta dei prodotti agricoli e per interventi di soccorso, come irrigazioni od interventi contro le gelate.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

**ART. 27**  
**ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE**

1. Non è consentito l'esercizio, la modifica, od il trasferimento di attività produttive di beni e/o servizi che comportino l'uso di macchine od attrezzi rumorosi o molesti se non previa presentazione di quanto prescritto dall'art. 8 della Legge n. 447 del 26.10.1995.
2. I macchinari industriali e similari ( motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc. ) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili in relazione alle conoscenze scientifiche del momento per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
3. Le attività e le lavorazioni rumorose aventi carattere permanente, salvo deroghe rilasciate dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente:
  - Nel periodo invernale dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
  - Nel periodo estivo dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00;
- 3bis. Le attività rumorose di ristrutturazione e/o di manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggette alle limitazioni di cui all'art. 26 comma 3.
4. Tali attività sono vietate nei giorni festivi. I periodi invernali ed estivi sono individuati nell'avvento dell'ora solare e dell'ora legale.
5. E' vietato ai commercianti di strumenti musicali, apparecchi radiotelevisivi e simili, l'esecuzione di prove con diffusione dei suoni all'esterno. L'audizione a suono completo è consentita soltanto in locale chiuso appositamente insonorizzato in modo da evitare che il suono prodotto sia percepito all'esterno.
6. Per i pubblici esercizi ed i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, salvo presentazione di idonea certificazione di impatto acustico, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi o juke-box dalle ore 23.00 alle ore 07.00.
7. Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, o qualsivoglia materiale che produca rumorosità, nelle vicinanze dell'abitato, devono effettuarsi con la massima cautela. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne, quanto più possibile, il rumore.
8. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 3 bis comportano una sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00, oblazione pari ad Euro 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
9. Le violazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

**ART. 28**  
**IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO D'ARIA ED ANTENNE  
PARABOLICHE**

1. Tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia d'edilizia, l'installazione all'esterno degli edifici di impianti di climatizzazione e/o condizionamento e delle antenne paraboliche dovrà essere certificata, a norme di Legge, dalla ditta installatrice;
2. Gli impianti dovranno essere mantenuti in modo tale da rispettare le specifiche normative di Legge in materia di sicurezza e/o rumorosità.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00.

**ART. 29**  
**BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI**

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogame e similari, ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dopo le ore 23.00 fino

alle ore 07.00 del giorno successivo, quando l'ubicazione è nel contesto o comunque nell'ambito della proprietà di pertinenza dell'esercizio ovvero di immobile adibito a civile residenza.

2. La violazione di cui sopra comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

### **ART. 30 USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO**

1. I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento complessivo, continuo, superiore a due minuti.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici è tenuto a comunicare all'Ufficio della Polizia Municipale i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema d'allarme.

3. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

4. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00.

### **ART. 31 USO DI STRUMENTI RUMOROSI PER ALLONTANARE I VOLATILI**

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati " cannoncini spaventapasseri ", per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati od adibiti a piscicoltura, ad una distanza inferiore a m. 100 dalle abitazioni.

2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo ed anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo, tra una emissione e l'altra, non inferiore a quindici minuti e la bocca da fuoco deve essere direzionata non verso le civili abitazioni.

3. La violazione di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

### **ART. 32 LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI ED ALTRI INFESTANTI**

1. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno. I predetti materiali, se temporaneamente depositati all'esterno dovranno essere convenientemente ed adeguatamente coperti.

2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove sia appositamente raccolta, per qualsiasi finalità, se privi di adeguato coperchio.

3. Le aree cortilive dei fabbricati devono essere tenute in ordine e costantemente libere da rifiuti in modo tale da evitare il proliferarsi di rettili, ratti ed ogni altro animale nocivo od infestante.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**ART. 33**  
**SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE**

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata prolungata. Fanno eccezione i veicoli dotati di particolari attrezzature per specifiche esigenze tecnico funzionali.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00.



## **TITOLO V** **ANIMALI**

### **ART. 34** **ANIMALI**

1. I proprietari o possessori di animali devono vigilare affinché questi non rechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone ed alle cose.
2. I proprietari di cani e di altri animali o coloro che li abbiano ricevuti in custodia, sono responsabili degli insudiciamenti cagionati dagli stessi.
3. Gli stessi, proprietari o coloro che li abbiano ricevuti in custodia, devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali e di chi vive nelle vicinanze.
4. Le violazioni di cui ai commi di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00.

### **ART. 35** **CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI**

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
  - Permettere che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi od altri spazi pubblici in uso ai cittadini. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
  - Effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sui balconi, davanzali o spazi pubblici sottostanti;
  - Tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
  - Lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
2. Con apposita Ordinanza del Sindaco potranno essere determinate, in caso di necessità, ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati.
3. Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dell'Autorità Comunale, che indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
4. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00.

### **ART. 36** **CANI**

1. Ai proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia è vietato:
  - l'accesso nelle zone attrezzate ad uso sportivo e nelle aree dei plessi scolastici se non condotti con apposito guinzaglio;
  - l'accesso nelle piazze, parchi e giardini pubblici, nelle aree destinate a verde pubblico, se non condotti con apposito guinzaglio;
2. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere tenuti in modo da non costituire pericolo per gli eventuali visitatori ed essere posti in condizione tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
3. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia hanno, inoltre, l'obbligo di sorvegliare i propri animali affinché essi non si radunino in branco onde evitare che, nelle loro scorriere, sbranino animali da cortile, greggi e/o simili, fermo restando quanto previsto dal Codice Civile.
4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalare la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali sprovvisti di idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi (paletta e sacchetto o sacchetto monouso).

6. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00.

7. La violazione di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00.

#### **ART. 37**

#### **RICOVERI ED ALLEVAMENTI DI ANIMALI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO**

1. All'interno del perimetro del centro abitato del Capoluogo i ricoveri per animali non possono ospitare più di n. 5 capi avicunicoli. Al di fuori del centro abitato del Capoluogo i ricoveri per animali a carattere familiare non possono ospitare più di n. 10 capi avicunicoli. La distanza di detti ricoveri da abitazioni di terzi deve essere di almeno 10 mt. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie e dei Regolamenti vigenti.

2. E' vietato far transitare greggi e/o mandrie all'interno del centro abitato di San Giovanni Suergiu e delle frazioni di Palmas, Is Urigus e Matzaccara.

3. L'apicoltura non è consentita all'interno del centro abitato.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00.

**TITOLO VI**  
**POLIZIA ANNONARIA**

**ART. 38**  
**OCCUPAZIONE PER ESPOSIZIONE DI MERCI**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente in relazione alle norme in materia di circolazione pedonale.
2. Non si possono effettuare occupazioni di suolo pubblico con merce nei triangoli di visibilità delle intersezioni. Le occupazioni con merce in ogni caso non devono essere causa di intralcio alla circolazione.
3. Senza adeguata protezione, i generi alimentari non possono essere esposti ad altezza inferiore a cm. 50 (cinquanta) dal suolo e non possono essere esposti a fianco delle arterie stradali di intenso traffico.
4. E' possibile effettuare l'esposizione di merce nel caso in cui sia compatibile al decoro dell'ambiente circostante.
5. Qualora per l'esposizione siano utilizzate strutture, queste devono essere preventivamente approvate dai competenti Uffici Comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale.
7. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi..
8. Le violazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**ART. 39**  
**ESPOSIZIONE DI MERCE DA PARTE DELLE EDICOLE**

1. E' vietato collocare giornali od altre pubblicazioni periodiche nonché la relativa pubblicità su recinzioni, alberi, aree pubbliche adiacenti, prospicienti, limitrofe alle edicole site in edifici o ai chioschi.
2. Previa autorizzazione, nei pressi delle edicole si possono collocare, sugli appositi espositori, per complessivi mq. 2 (due), fogli di giornali o periodici.
3. I giornali, le riviste e la relativa pubblicità devono essere collocati, oltre che all'interno delle edicole o dei chioschi, esclusivamente sulle facciate esterne delle stesse o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso ove si effettua la vendita.
4. L'esposizione di manifesti, pubblicazioni e/o video inerenti materiale hard e/o pornografico, non possono essere esposte in maniera accessibile ai minori.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**ART. 40**  
**MESTIERI GIOVAGHI ED ARTISTICI, MERCATI DI GENTE D'AFFARI**

1. Fermo restando la necessità di apposita autorizzazione, la sosta che non si protragga oltre un'ora, nello stesso luogo, su suolo pubblico per l'esposizione, la realizzazione e la vendita di opere personali di carattere creativo od artistico, non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche. La sosta è comunque sempre vietata in prossimità degli edifici scolastici, ospedali, luoghi di cure e di memoria ai defunti.
2. I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro

alla circolazione, non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo e sono, altresì, tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

3. L'esercizio di mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili, è ammissibile, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione stradale e pedonale e/o disturbo.

4. La violazione di cui ai commi 1 comporta una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, oblazione pari ad Euro 50,00 e l'obbligo di sospendere l'attività e l'allontanamento del trasgressore.

5. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00 e l'obbligo di sospendere l'attività e l'allontanamento del trasgressore.

#### **ART. 41 RACCOLTE DI MATERIALI E FONDI**

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari, a scopo benefico ed umanitario nonché la raccolta di fondi effettuate su aree pubbliche, sono soggette all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale. Sono in ogni caso escluse le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, dei luoghi di cura o di memoria ai defunti.

2. Le raccolte di materiale possono essere effettuate esclusivamente da Enti od Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali od inserite in elenchi regionali dell'Assistenzialismo e Volontariato od ONLUS.

3. Chi effettua la raccolta di materiale deve essere munito di tessera di riconoscimento sottoscritta dal presidente dell'Associazione od Ente.

4. La violazione di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00 e l'obbligo di sospendere l'attività e l'allontanamento del trasgressore.

#### **ART. 42 ACCATTONAGGIO, QUESTUE**

1. E' fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio infanti, cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, femmine gravide od in allattamento, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizione di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti.

2. La violazione di cui al comma precedente, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni previste dalla Legge 281/91 e dal presente regolamento, comporta la sanzione accessoria della confisca dell'animale. Gli organi di Vigilanza procedono al sequestro immediato del o degli animali rinvenuti nelle circostanze sopra indicate e ne curano il ricovero presso il canile od altre strutture adeguate.

3. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti con fare insistente.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 51,65 ad Euro 309,87, oblazione pari ad Euro 103,30 e l'obbligo di sospendere l'attività e l'allontanamento del trasgressore.

**TITOLO VII**  
**VARIE**

**ART. 43**  
**DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO**

1. In tutto il territorio comunale, ivi comprese le strade, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate ( se presenti ). E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree eventualmente attrezzate.

2. La Polizia Locale è tenuta a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli e delle attrezzature, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di Polizia, dei Servizi Tecnici e della Manutenzione del Comune e a chiunque, legalmente richiesto o tenuto per Legge, è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale.

3. Le violazioni di cui ai commi 1 comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, obblazione pari ad Euro 100,00. Alla predetta sanzione consegue quella accessoria della rimozione immediata, dal territorio comunale, dei veicoli e delle attrezzature utilizzate.

**ART. 44**  
**BAGNI**

1. Il Sindaco, con idonea Ordinanza, dispone il divieto di balneazione nei fiumi, nei torrenti o canali per motivi d'igiene, sanità, tutela dell'acqua e per la salute pubblica.

2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali d'irrigazione.

3. E' vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei fiumi o dei laghetti, sia naturali sia artificiali, nonché delle paratie e simili.

4. E' fatto divieto di utilizzare gli alvei dei fiumi, torrenti, canali e bacini per la sosta dei veicoli a motore.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00, obblazione pari ad Euro 50,00.

**ART. 45**  
**CONTRASSEGNI DEL COMUNE**

1. E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici e Servizi Comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale o previo accordo con la stessa.

2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, obblazione pari ad Euro 100,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**ART. 46**  
**CORTEI FUNEBRI, PROCESSIONI RELIGIOSE E NON**

1. I cortei funebri giungendo in automobile, dal luogo dove si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario preventivamente autorizzato, rispettando le eventuali disposizioni delle Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale presente, sino a raggiungere il luogo ove il corteo deve essere sciolto.

2. Le processioni o le altre manifestazioni religiose, matrimoni, che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con le norme del Codice della Strada.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, oblazione pari ad Euro 100,00.

**TITOLO VIII**  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE**

**ART. 47**  
**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689.

**ART. 48**  
**APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro compresa tra un limite minimo e massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di Euro 25,00 ed il limite massimo generale di Euro 500,00. Tale limite massimo può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero in caso di più violazioni ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/81.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente regolamento, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore ed alle sue condizioni economiche.

3. Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione; detti obblighi quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente o nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso, in tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono poste a carico del trasgressore

**ART. 49**  
**PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ**

1. Per le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento, il proprietario è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il fatto sia avvenuto contro la sua volontà.

**ART. 50**  
**CONCORSO DI PERSONE NELLA VIOLAZIONE**

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione prevista, salvo che la Legge disponga diversamente.

**ART. 51**  
**PIÙ VIOLAZIONI DI NORME CHE PREVEDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla Legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

**ART. 52**  
**NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBLAZIONE**

1. L'oblazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

**ART. 53**  
**CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE**

1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligato in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che siano inserite.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Originale e copia del verbale sono consegnate, nel più breve tempo possibile, al Comando da cui dipende l'Agente accertatore.

**ART. 54**  
**NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI**

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.
2. Alla notificazione si provvede a mezzo dei messi comunali con le modalità previste dal C.P.C., ovvero a mezzo del servizio postale.
3. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

**ART. 55**  
**PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

1. Per le violazioni per le quali il presente Regolamento stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole pari al doppio del minimo fissato dalle singole norme, oltre le spese di procedimento.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta, con effetto liberatorio, a mezzo versamento in C.C.P., oppure, se l'Amministrazione lo prevede, a mezzo conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in C.C.P., od, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

**ART. 56**  
**TRASMISSIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO**

1. Qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, il Funzionario o l'Agente che ha accertato la violazione deve trasmettere il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o



notificazioni, al Responsabile del Servizio cui sono demandati attribuzioni e compiti del Comune nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione.

2. Qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, il Funzionario o l'Agente preposto all'Ufficio Contravvenzioni, deve completare l'iter procedurale affinché l'importo del verbale, giunga nelle casse della Tesoreria Comunale competente senza ritardo.

#### **ART. 57 ORDINANZA - INGIUNZIONE**

1. Entro il termine dei trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il verbale di accertamento, a norma dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

2. L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con Ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Oppure, l'Autorità, emette Ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Il pagamento è effettuato mediante versamento in C.C.P. entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento.

4. Il termine di pagamento è di sessanta giorni se il trasgressore risiede all'estero.

5. L'Ordinanza-Ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

#### **ART. 58 OPPOSIZIONE INNANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

1. Avverso l'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, gli interessati possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, o di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

2. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'Ordinanza-Ingiunzione notificata.

3. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice disponga diversamente.

#### **ART. 59 RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, è regolata dall'art. 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. I ruoli sono predisposti dalla Polizia Locale e trasmessi al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione.

#### **ART. 60 PRESCRIZIONE**

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.

**ART. 61**  
**DEVOLUZIONE DEI PROVENTI**

1. I proventi delle sanzioni sono di esclusiva spettanza del Comune di San Giovanni Suergiu.

**ART. 62**  
**VIGILANZA NELLE MATERIE OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. La vigilanza relativa all'ottemperanza ed applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di Polizia in generale ed in particolare:

- a) al Servizio di Polizia Locale del Comune di San Giovanni Suergiu;
- b) al Corpo di Polizia Provinciale;
- c) agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- d) gruppi ed associazione di volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, nonché dai contenuti espressi nelle apposite convenzioni.

**ART. 63**  
**RIVALSA NEI CONFRONTI DEGLI INADEMPIENTI**

1. L'Amministrazione Comunale si ritiene e si vuole indenne da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi o per reclami. In caso di inadempimento di uno o più obblighi previsto dal presente Regolamento, qualora dall'inadempimento possa derivare pericolo, il Comune si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio dell'intervento, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

**ART. 64**  
**ABROGAZIONI**

1. Sono abrogate le norme antecedenti contrastanti con quelle del presente Regolamento, nonché tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esso incompatibili.

**ART. 65**  
**NORMA FINALE**

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.